

**C 16 – Altri proventi finanziari**

I proventi dei titoli diversi dalle partecipazioni ammontano a € 221.014.014 con un incremento di € 36.847.130 rispetto all'esercizio precedente conseguenti principalmente all'incremento dei proventi dei depositi di liquidità sui quali sono state collocate le riserve in attesa di destinazione.

**C 17 – Interessi e altri oneri finanziari**

Gli oneri finanziari ammontano a € 44.187.850 e ricomprendono in particolare le imposte sui proventi finanziari mobiliari e sui dividendi dei Fondi immobiliari.

**D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

Nell'esercizio sono state iscritte riprese di valore di titoli, che erano stati svalutati nei precedenti anni, per € 224.987.365, di cui € 182.063.712 relative a riprese di valore di titoli iscritti nel punto B III 3 – Immobilizzazioni Finanziarie. Di contro le svalutazioni sono iscritte per € 7.406.562. Il saldo delle rettifiche, pari a € 217.580.803, incide in misura pari al 16,9% sulla formazione del risultato di esercizio 2012.

**E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

Il saldo complessivo di proventi e oneri straordinari è positivo per € 3.107.920.

**E 22 – IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO**

La determinazione delle imposte è stata effettuata secondo la normativa vigente.

**PARTE III - Conclusioni**

Da quanto precede si osserva che l'utile di esercizio ammonta ad € 1.289.935.118 ed è stato influenzato principalmente:

- per € 923.195.783 dal saldo positivo della gestione previdenziale di competenza che, rispetto al consuntivo 2011, presenta però un decremento di € 60.131.834;
- dal positivo saldo tra proventi ed oneri finanziari pari ad € 205.653.537;
- dalla rivalutazione di attività finanziarie, al netto delle svalutazioni, per € 217.580.803;
- da un contenimento dei costi per servizi e dei costi per il personale.

L'equilibrio della gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2012 e la riforma dei fondi già approvata forniscono elementi di adeguata garanzia all'assolvimento dei compiti istituzionali della Fondazione.

Tenuto conto di quanto precede, a nostro giudizio il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed i criteri di valutazione adottati sono conformi alle prescrizioni dell'art. 2426 del Codice Civile.

In relazione a quanto precede esprimiamo parere favorevole alla approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012.

IL COLLEGIO SINDACALE


DOTT. Ugo Venanzio GASPARI

DOTT. Mario ALFANI

DOTT.SSA Laura BELMONTE

DOTT. Francesco NOCE

DOTT. Luigi PEPE



**ERNST & YOUNG**

Reconta Ernst &amp; Young S.p.A.

Via Po, 32  
00198 RomaTel. (+39) 06 324751  
Fax (+39) 06 32475504  
www.ey.com**Relazione della società di revisione  
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 509/94****All'Assemblea dei Rappresentanti della Fondazione E.N.P.A.M. -Ente Nazionale di  
Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri**


1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - chiuso al 31 dicembre 2012 redatto secondo gli schemi raccomandati dai Ministeri Vigilanti ed i principi contabili adottati dalla Fondazione richiamati nella nota integrativa. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri -. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 5 giugno 2012.

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - al 31 dicembre 2012 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione.
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori della Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri -. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla

Reconta Ernst & Young S.p.A.  
Sede Legale: 00198 Roma - Via Po, 32  
Capitale Sociale € 1.402.500,00 i.r.  
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma  
Codice Fiscale e numero di iscrizione 02434005984  
P.I. 00891251003  
Iscritta all'Albo Revisioni Contabili al n. 79945 Pubblicato sulla G.U.  
Suppl. al 13 n. 2 Serie Speciale ss. 17/01/1995  
Iscritta all'Albo Specie ivi delle società di revisione  
Censobal progressivo n. 2 delibera n. 10831 del 15/7/1997

A member firm of Ernst &amp; Young Global Limited



**ERNST & YOUNG**

gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Fondazione E.N.P.A.M. al 31 dicembre 2012.

Roma 5 giugno 2013

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Mauro Ottaviani  
(Socio)

*RELAZIONE SULLE  
ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE*

PAGINA BIANCA

## ATTIVITA' DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE

### CONSIDERAZIONI GENERALI

Le risultanze finanziarie dei Fondi di Previdenza confermano nel complesso, anche per l'anno 2012, un positivo andamento delle gestioni.

A fronte di un importo di € 2.187.796.845 a titolo di entrate contributive, il consuntivo 2012 evidenzia una spesa previdenziale di € 1.269.772.923, registrando, quindi, un avanzo di gestione di € 918.023.922.

Tale risultato è essenzialmente ascrivibile al rapporto tuttora positivo tra iscritti e pensionati, coniugato con un aumento ancora contenuto della spesa per prestazioni, in linea con le proiezioni dei bilanci tecnici nel breve periodo.

Prima di analizzare in dettaglio i dati contabili relativi all'esercizio che si è concluso, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sulla riforma delle pensioni approvata dalla Fondazione Enpam al fine di garantire una sostenibilità a oltre 50 anni del suo sistema previdenziale, come prescritto dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. Decreto "Salva Italia").

La riforma ha ottenuto la prescritta approvazione dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia in data 9 novembre 2012 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. In tale occasione, oltre al conseguimento del prescritto equilibrio finanziario della Fondazione attraverso norme specificamente finalizzate a tale obiettivo, sono state inserite alcune disposizioni di adeguamento e coordinamento formale, scaturenti da esigenze operative degli Uffici.

I principali criteri seguiti negli interventi di riordino approvati sono stati:

- la valutazione della tenuta del sistema effettuata sulla base delle risultanze del bilancio tecnico della Fondazione, fondato su un unico patrimonio costituito dalle riserve di tutte le gestioni;
- il rispetto del pro rata: la parte di pensione maturata fino al 31/12/2012 viene calcolata secondo la previgente normativa, conservando quindi i rendimenti assegnati prima del 2013 ai diversi istituti previdenziali (contributi ordinari, aliquota modulare, riscatti della laurea, allineamento, etc).

Per le gestioni nelle quali le elaborazioni a normativa vigente avevano messo in evidenza situazioni di squilibrio, nel breve periodo si è proceduto al passaggio ad un sistema di calcolo della prestazione di tipo contributivo, nel rispetto del suddetto principio del pro-rata (Fondo Generale Quota A e Fondo degli Specialisti Esterni). Per le altre gestioni (Fondo Generale Quota B, Fondo dei Medici di Medicina generale, Fondo degli Specialisti Ambulatoriali) il metodo di calcolo della pensione rimane il contributivo indiretto Enpam: un sistema che considera un periodo di riferimento per il computo del reddito pensionabile pari all'intera vita lavorativa, con aumento progressivo delle aliquote contributive e riduzione immediata dell'aliquota di rendimento per il calcolo della prestazione.

In estrema sintesi, gli interventi di riordino ed omogeneizzazione comuni a tutti i Fondi previdenziali sono stati i seguenti:

- innalzamento graduale dell'età di vecchiaia, come sotto indicato:

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

- incremento graduale dell'aliquota contributiva, secondo una progressione connessa alle specificità dei singoli Fondi;
- riparametrizzazione dei coefficienti di rendimento da applicare per il calcolo delle prestazioni, in funzione del perseguimento dell'equilibrio della gestione;
- pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di seguito indicato, unitamente a 35 anni di contribuzione e 30 anni dalla laurea:

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
58 anni con applicazione finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni

ovvero 42 anni di anzianità contributiva con qualunque età anagrafica, congiuntamente con i 30 anni di anzianità di laurea (esclusa la Quota A);

- applicazione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita per anticipo della prestazione rispetto al requisito di vecchiaia vigente nell'anno (esclusa la Quota A);
- applicazione di una maggiorazione del 20% dell'aliquota di rendimento pro-tempore vigente, per ogni periodo di permanenza in attività oltre l'età di vecchiaia, in luogo dell'attuale 100% previsto per i Fondi Speciali (esclusa la Quota A).

Per completezza di informazione si riportano gli interventi *ad hoc* adottati per alcuni Fondi.

Per il *Fondo degli Specialisti Ambulatoriali*, al fine di rendere omogenea la disciplina delle prestazioni per tutti i Fondi e perseguire l'obiettivo di stabilizzazione della gestione, si è ritenuto necessario sostituire, sempre nel rispetto del pro rata, il preesistente metodo di calcolo della prestazione (retributivo-reddituale) con quello adottato dal Fondo dei medici di Medicina Generale (contributivo indiretto).

Per il *Fondo di Previdenza Generale "Quota A"* ed il *Fondo degli Specialisti Esterni* l'obiettivo della stabilizzazione delle gestioni ha comportato necessariamente una profonda modifica del sistema di calcolo delle prestazioni, sempre nel rispetto del principio del pro rata. Con riferimento ai contributi dovuti dall'1.1.2013, la prestazione viene determinata con le modalità di calcolo del sistema contributivo di cui alla legge 335/95, ossia moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del professionista al momento della decorrenza della pensione. Il tasso annuo di capitalizzazione applicato per la determinazione del montante è stato posto pari alla variazione media quinquennale del PIL ed i coefficienti di trasformazione del capitale in rendita utilizzati sono quelli di cui alla Legge n. 247/2007 e successivi aggiornamenti (calcolati *ad hoc* per le età superiori ai 70 anni).

Esclusivamente per la "Quota A", al fine di venire incontro alle richieste avanzate dalla categoria, è stata introdotta la possibilità di mantenere invariata l'età pensionabile, previa opzione per il sistema di calcolo contributivo, e quindi senza gravare ulteriormente sull'equilibrio della gestione.



La deroga è stata mutuata dal sistema previsto per le lavoratrici dall'articolo 1, comma 9 della legge 243/2004. Tale disposizione, infatti, fino al 2015 compreso, permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007 (cioè con almeno 57 anni di età e 35 di contributi), accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il più vantaggioso sistema retributivo.

La facoltà introdotta dalla Fondazione, similmente, consente agli iscritti in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva di accedere alla pensione ordinaria con i requisiti anagrafici più favorevoli in vigore prima del 2013 (65 anni), previa opzione, entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, per l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera anzianità contributiva, anziché pro rata a partire dal 2013, come previsto in via generale quale modalità di calcolo del trattamento ordinario.

La novità principale per la "Quota B" del Fondo Generale è invece costituita dall'introduzione della pensione anticipata. Il nuovo istituto giuridico, ovviamente subordinato alla presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, è stato previsto al fine di rendere il più possibile omogenea la normativa regolamentare dei vari Fondi di previdenza gestiti dall'Enpam ed eliminare differenze di trattamento a seconda dell'attività svolta (libera professione, attività in convenzione ed accreditamento). Le condizioni richieste per accedere alla pensione anticipata sono quindi esattamente le stesse degli iscritti ai Fondi Speciali, presso i quali tale istituto era già disciplinato e si applicano le medesime disposizioni previste per il calcolo del trattamento pensionistico anticipato, compresa l'applicazione dei coefficienti di adeguamento all'aspettativa di vita.

Sempre in analogia con quanto previsto per i Fondi Speciali, è stata introdotta per la suddetta gestione anche una maggiorazione nel calcolo della prestazione qualora l'iscritto presenti domanda di pensione ad un'età superiore a quella di vecchiaia. In tal caso, le aliquote di rendimento relative ai periodi di contribuzione posteriori al 31.12.2012 e successivi alla suddetta età, fino e non oltre il 70° anno, vengono maggiorate del 20%.

Infine, si ricorda che gli iscritti alla Quota B che producono un reddito da libera professione superiore ad un determinato importo versano, sulla parte eccedente il suddetto limite, il contributo nella misura dell'1%. Il tetto reddituale viene annualmente rivalutato sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

In sede di riforma, per migliorare l'adeguatezza della prestazione, tale limite è stato innalzato, proprio allo scopo di incrementare la contribuzione versata con l'aliquota più elevata (ordinaria o ridotta). Le nuove norme prevedono, infatti, un aumento graduale del tetto reddituale, fino ad equipararlo, a partire dal 2015 (con riferimento ai redditi prodotti nel 2014), all'importo previsto a titolo di massimale contributivo dalla Legge 335/95.

Considerato che le suddette riforme sono entrate in vigore a partire dall'anno 2013, per l'esercizio 2012 i dati contabili non hanno subito variazioni da attribuire alle nuove disposizioni regolamentari. Si segnala solamente un incremento degli oneri previdenziali dovuto al c.d. "effetto annuncio" degli interventi modificativi sui requisiti per accedere al trattamento pensionistico anticipato a decorrere dall'1.1.2013. Il timore di una – seppur limitata – riduzione degli importi erogati in caso di pensionamento di anzianità, unitamente all'incremento del requisito di anzianità per l'accesso a tale forma di trattamento, ha determinato, negli ultimi mesi del 2012, un aumento delle domande di pensione di anzianità presso i Fondi Speciali.

Prima di soffermarsi sulle innovazioni normative che hanno prodotto effetti sui saldi contabili dell'esercizio in esame è opportuno segnalare che – a seguito di una rivisitazione delle voci di bilancio e della natura dei proventi – sono stati estrapolati dai ricavi previdenziali gli interessi su tutte le dilazioni di pagamento concesse agli iscritti sia a titolo di contributi ordinari che di riscatti e

ricongiunzione, nonché le sanzioni per inadempienze contributive. Tali somme, infatti, devono essere considerate un “provento di natura finanziaria”.

Si fa rilevare comunque un cospicuo aumento degli importi imputati per tutte le gestioni a titolo di interesse rispetto al corrispondente dato del precedente anno (+39%), per effetto dell'aumento del tasso di interesse legale passato dall'1,50% del 2011 al 2,50% del 2012. Anche gli importi a titolo di sanzioni per inadempienze contributive relative all'esercizio corrente si attestano su un valore maggiore rispetto a quello del precedente esercizio passando da complessivi € 2.673.594 ad € 3.922.752 (+47%).

Nell'ambito delle principali novità legislative intervenute in materia previdenziale, con riferimento al comparto degli enti privatizzati, si ritiene opportuno segnalare le disposizioni del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il provvedimento ha introdotto, all'art. 18, commi 11 e ss., disposizioni volte a chiarire la posizione previdenziale degli iscritti e dei pensionati degli Enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996.

In particolare, il comma 11 del decreto in parola ha imposto ai suddetti Enti di provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, nell'ottica di affermare l'obbligatorietà dell'imposizione contributiva a carico dei soggetti titolari di trattamento pensionistico che svolgono attività, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, per la quale percepiscono un reddito. Pertanto, i soggetti già pensionati che continuano a svolgere attività professionale, devono essere assoggettati al versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria da ciascun Ente per i propri iscritti.

Non può sottacersi in proposito che la Fondazione aveva già disciplinato la posizione previdenziale dei propri pensionati con l'emanazione di due provvedimenti intesi ad abolire l'esonero contributivo presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, per i pensionati del Fondo medesimo che proseguono nell'esercizio dell'attività professionale (delibera n. 53/2009) e, con riferimento ai redditi prodotti negli anni 2004 – 2008, a consentire ai pensionati, sino al 31 dicembre 2009, di optare per la conservazione dell'iscrizione al Fondo mediante versamento del contributo proporzionale nella misura intera o ridotta (delibera n. 46/2009).

Nel merito, inoltre, il messaggio INPS n. 709 del 12 gennaio 2012, a seguito “degli approfondimenti intervenuti in sede ministeriale” ha definitivamente chiarito che, qualora “*le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l'iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente ad incardinare obbligo contributivo alla Gestione separata; poiché infatti l'obbligo è strettamente legato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione delle Casse stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa. Pertanto nel caso in cui il professionista, che ha ricevuto l'accertamento, espliciti la sua volontà al pagamento della contribuzione alla propria Cassa di appartenenza, la sede provvederà all'annullamento dell'accertamento*”.

Quanto esposto risulta perfettamente conforme a quanto già previsto dalla citata delibera 46/2009.

L'applicazione delle delibere in parola ha determinato un importante aumento del numero dei trattamenti supplementari da liquidare ed un ricalcolo straordinario delle pensioni già liquidate.

In particolare, oltre 11.000 sono state le operazioni di ricalcolo dei trattamenti di “Quota B” effettuate nell'anno. Il rilevante numero delle posizioni oggetto di ricalcolo esplica i propri effetti sull'importo appostato tra le uscite straordinarie a titolo di prestazioni di competenza degli esercizi precedenti (pari ad € 5.608.906, cioè quasi 3 volte l'importo del consolidato 2011).

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 111/2011, conformemente a quanto previsto dalla delibera 53/2009, a decorrere dai redditi prodotti nell'anno 2012 sarà sempre dovuto all'E.N.P.A.M. anche da parte dei pensionati il versamento del relativo contributo soggettivo. In aderenza alle disposizioni di legge, il contributo ridotto per i redditi prodotti dai pensionati del Fondo dall'anno 2012, tuttavia, non potrà essere, come sopra illustrato, inferiore al 50% dell'aliquota ordinaria e quindi pari, per tale annualità, al 6,25% (corrispondente alla metà del 12,50%) in luogo del previgente 2%.

Di particolare importanza ai fini della esatta definizione dell'imponibile previdenziale presso il Fondo Generale Quota B è altresì il comma 12 dell'art. 18 del citato Decreto legge 2011/98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 26 della Legge 335/95: *“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.”* Gli enti cui fa riferimento la norma sono appunto gli enti previdenziali di diritto privato cui ai decreti legislativi 509/94 e 103/96.

In merito alla determinazione dell'imponibile contributivo presso la “Quota B” del Fondo Generale, infine, si evidenzia che la Fondazione ENPAM e l'INPS, al fine di chiarire definitivamente alcuni particolari aspetti della contribuzione previdenziale dei Dirigenti medici dipendenti presso strutture sanitarie iscritte alla ex Gestione INPDAP, hanno fornito congiuntamente indicazioni operative condivise.

Per la prima volta, infatti, i due Enti previdenziali, tramite apposite circolari (ENPAM prot. 35081/2012, INPS n. 57/2012), hanno trasmesso le medesime istruzioni applicative a tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nell'applicazione delle complesse disposizioni che regolano il prelievo contributivo dei dirigenti medici dipendenti.

La fattiva collaborazione dei due Enti previdenziali ha quindi consentito non solo di fornire istruzioni operative condivise di immediata applicabilità agli uffici preposti alla gestione del personale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari e degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, ma anche di assicurare ai dirigenti medici la massima chiarezza e trasparenza amministrativa nella gestione del regime previdenziale previsto dalle disposizioni vigenti.

Tale attività informativa, unitamente a quella di lotta all'evasione, ha certamente concorso a determinare l'incremento delle entrate contributive ordinarie presso la “Quota B” del Fondo di previdenza Generale (+5,25% rispetto al 2011). Si evidenzia, nel merito, che l'incrocio dei dati reddituali con l'Anagrafe tributaria ha consentito di contestare 4.442 dichiarazioni omesse riferite agli anni precedenti, per un importo totale di oltre 11 milioni di euro di contributi (appostati fra le entrate straordinarie del Fondo) e di circa 5 milioni di relative sanzioni (contabilizzate fra i proventi straordinari). A seguito di tali accertamenti circa 1.500 professionisti hanno spontaneamente denunciato redditi in precedenza non dichiarati, usufruendo di un parziale abbattimento delle sanzioni applicate. Complessivamente, i controlli interni, i ravvedimenti volontari e gli incroci dei dati con l'Anagrafe tributaria hanno permesso alla Fondazione di emettere provvedimenti di regolarizzazione contributiva nei confronti di circa 10.000 medici e dentisti liberi professionisti per un importo totale posto in riscossione di oltre 33 milioni di euro.

In merito alle entrate contributive dei Fondi Speciali, continuano ad esplicitare i propri effetti le disposizioni normative di cui all'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con

modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ) e all'art. 16, comma 1, lett. b e comma 2, del citato Decreto Legge 98/2011 (cosiddetto "Decreto Salva Italia").

La prima norma, come è noto, ha espressamente esteso al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale la sospensione, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali, determinando, di fatto, il blocco dei rinnovi convenzionali per il periodo 2010-2013.

La seconda norma ha previsto la proroga, fino al 31 dicembre 2014, delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 26186 del 28 marzo 2012, è stata confermata l'applicabilità delle predette disposizioni anche con riferimento agli incrementi connessi all'erogazione dei fondi di ponderazione qualitativa delle quote capitarie/orarie di cui all'art. 59, lett. A, comma 5, ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, all'art. 58, lett. A, comma 5, ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta e agli artt. 42, lett. B, comma 2 e 43, lett. B, comma 2 ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità.

Per tale ragione, la SISAC ha comunicato agli Assessorati regionali alla Sanità che, con riferimento agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, i meccanismi di rideterminazione dei fondi di ponderazione qualitativa delle quote dovranno ritenersi sospesi senza possibilità di recupero.

Ciò, ovviamente, comporta una contrazione dell'imponibile previdenziale complessivo delle citate categorie ed un seppur lieve decremento delle corrispondenti entrate contributive.

Con riferimento alla contribuzione versata ai Fondi Speciali, si evidenzia la nuova modalità di gestione dei flussi informatici provenienti dalle AA.SS.LL. In particolare, i dati necessari per l'imputazione dei contributi – in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" – sono ora trasmessi dalle Aziende ad uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata tramite PEC ovvero, secondo le ulteriori modalità – previste dall'art.47 del citato Codice – comunque idonee a garantire la verifica della provenienza dei documenti inviati.

Al fine di procedere alla tempestiva imputazione di tali contributi sulle posizioni individuali e provvedere alla corretta determinazione delle prestazioni pensionistiche, si è provveduto ad implementare il tracciato record del file di rendicontazione e sono state fornite a tutte le AA.SS.LL. nuove istruzioni operative necessarie per la corretta gestione dei relativi versamenti.

Tale complessa attività ha già prodotto importanti risultati: considerato, infatti, che i versamenti arrivano a trimestri posticipati, è possibile affermare che i contributi correttamente rendicontati dalle Aziende Sanitarie sono ora, "in tempo reale", direttamente imputati sulle posizioni contributive degli iscritti e, per i sanitari cessati dal rapporto convenzionale, sono già computati all'atto della erogazione del primo rateo di pensione.

Con particolare riferimento al corretto adempimento all'obbligo contributivo da parte dei sostituti di imposta (AA.SS.LL. ed altri Enti) in favore di coloro che svolgono attività in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, si rileva che tali versamenti vengono effettuati, in alcuni casi, con modalità difformi rispetto a quelle previste dal D.M. 7 ottobre 1989, determinando ritardi nella rendicontazione e nella corretta imputazione delle somme sulla posizione degli iscritti.

In tali fattispecie, la Fondazione provvede ad applicare le sanzioni previste dalla vigente normativa (art. 116, comma 8 lett. a e b della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Nel corso del

2012 è stata realizzata una apposita procedura informatica per la gestione automatizzata del calcolo e della conseguente contestazione delle sanzioni civili dovute dalle AA.SS.LL.

Tale procedura ha consentito di acquisire, in formato digitale, le lettere di regolarizzazione trasmesse dagli Uffici e le relative ricevute di ritorno. Sono state calcolate sanzioni (anche riferite ad annualità precedenti) per complessivi € 858.360,71 di cui € 370.379,02 già incassate al 31 dicembre 2012. Risultano, altresì incassate, a titolo di sanzioni ulteriori € 475.347,55 versate dalle Aziende e dalle Società accreditate con il S.S.N. a seguito di sentenze emesse negli anni precedenti e dell'attività di recupero posta in essere a seguito della costituzione del Nucleo di vigilanza ispettiva.

L'attivazione delle funzioni di vigilanza, previste dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, in materia di verifica del rispetto degli obblighi dichiarativi e contributivi, infatti, ha consentito alla Fondazione di richiedere alle Aziende Sanitarie Locali la trasmissione dei dati necessari a ricostruire i contributi dovuti dalle società operanti in regime di accreditamento e di poter ulteriormente procedere mediante accessi presso le medesime Aziende ovvero direttamente presso le singole società inadempienti.

L'attività ispettiva posta in essere, inoltre, ha determinato un più corretto adempimento dell'obbligo contributivo da parte delle società accreditate con il SSN. Nel 2012, infatti, alcune società hanno manifestato la disponibilità a regolarizzare la propria posizione contributiva anche con riferimento agli anni pregressi. Tuttavia, tale disponibilità risultava compromessa dall'onerosità del regime sanzionatorio applicato (art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388), che prevede – anche in caso di autodenuncia spontanea, se effettuata dopo 12 mesi dalla relativa scadenza, o di adesione agli accertamenti – l'irrogazione di una sanzione pari al 30% (su base annua) del contributo evaso.

Al fine di recuperare un maggior numero di società ad un corretto rapporto contributivo con la Fondazione, pertanto, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha deliberato, nel giugno 2012, che, in caso di autodenuncia spontanea entro i dodici mesi dalla relativa scadenza e qualora il pagamento di quanto dovuto (contributi + sanzione) venga effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Ente, la sanzione venga applicata in misura ridotta.

L'attività di recupero, congiuntamente ai benefici accordati in caso di autodenuncia spontanea, ha determinato, con riferimento ai contributi dovuti dalle Società accreditate ex art.1, comma 39, L. 243/2004, un incremento delle entrate correnti (+ 17,40% rispetto al 2011) ed ha comportato entrate straordinarie per oltre € 1.000.000.

Per le società che non provvedono spontaneamente alla regolarizzazione contributiva, a seguito dell'acquisizione in sede ispettiva dei fatturati prodotti, si è provveduto alla richiesta di emissione di appositi decreti ingiuntivi. Infatti, nel caso di crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza ed assistenza obbligatori, ai sensi dell'art. 635 c.p.c., gli accertamenti eseguiti in sede ispettiva o dai funzionari degli Enti costituiscono prova scritta ai fini dell'esercizio del procedimento di ingiunzione (artt. 633 e ss c.p.c.). Attraverso tale procedimento, sottoposto a speciali condizioni di ammissibilità, viene esercitata un'azione speciale di condanna finalizzata alla rapida formazione di un titolo esecutivo, in luogo dei lunghi tempi necessari alla definizione dell'ordinario processo di cognizione.

Nel corso del 2012, quindi, è stato avviato il recupero, a mezzo decreti ingiuntivi, dei crediti contributivi vantati dalla Fondazione sia con riferimento ai contributi dovuti al Fondo degli Specialisti Esterni (a seguito dello svolgimento dell'attività ispettiva per il recupero delle somme dovute ai sensi dell'art. 1, commi 39 e 40 della legge n. 243/2004) che alla "Quota B" del Fondo Generale (accertati a seguito del controllo incrociato con i dati forniti dall'Anagrafe Tributaria). Con riferimento agli obblighi previsti in capo alle società dalla legge n. 243/2004, la documentazione da esibire in giudizio è riferita a crediti per circa

€ 4.000.000,00. Con riferimento alla “Quota B”, nel 2012 è stata predisposta la documentazione necessaria per l’emissione di decreti ingiuntivi per un totale di oltre € 1.750.000,00.

Con riferimento al settore dei riscatti, la situazione di crisi e di recessione verificatasi nel Paese, soprattutto nel corso dell’anno 2012, e le incertezze derivanti dall’esito della riforma previdenziale della Fondazione, hanno influito negativamente sull’accesso degli iscritti all’istituto del riscatto, data la sua natura volontaria.

Conseguentemente, si è verificata una flessione del numero delle domande pervenute rispetto all’esercizio precedente (4.052 nel 2012 a fronte di 4.517 nel 2011) e dell’incidenza delle accettazioni in relazione alle proposte inviate (il 35% nel 2012 contro il 40% nel 2011).

Solo per il Fondo Specialisti Ambulatoriali si è verificata un’inversione di tendenza per quanto riguarda le domande di riscatto presentate. In particolare, negli ultimi mesi dell’anno, a seguito dell’approvazione della riforma previdenziale, le domande presentate sono passate da 156 del 2011 a 980, di cui 520 relative al riscatto di allineamento orario (a fronte di 47 nel 2011) a causa dell’abrogazione di tale istituto prevista dalla suddetta riforma a decorrere dal 1° gennaio 2013 e segnalata agli interessati dalle associazioni di categoria.

Inoltre, a conferma del clima di incertezza generale, si è registrato anche un contestuale incremento dell’entità delle interruzioni nei pagamenti rateali (circa 750 nel 2012 rispetto a circa 350 nelle annualità precedenti) ferma restando la possibilità, prevista dalle norme regolamentari, di essere riammessi al riscatto regolarizzando la propria posizione debitoria entro due anni dall’ultima rata pagata.

Occorre rilevare che, nel corso del 2012, è stata migliorata la gestione delle attività, grazie ad una modernizzazione complessiva dei processi. Tale riorganizzazione ha prodotto risultati positivi anche sotto il profilo dell’evasione del lavoro arretrato, soprattutto con riferimento alle domande presentate sul Fondo Specialisti Ambulatoriali, laddove il fenomeno si manifestava con particolare criticità, data la notevole complessità dell’istruzione e della liquidazione.

Esiste, tuttora, un rilevante numero di pratiche “condizionate”, la cui definizione è cioè subordinata a fattori esterni, principalmente costituiti dal mancato invio della documentazione di pertinenza delle AA.SS.LL. e dalla definizione di una precedente ricongiunzione. Per fronteggiare la situazione sono state adottate alcune soluzioni tecniche che si stima possano produrre effetti positivi nel medio periodo.

In merito al settore delle ricongiunzioni, esso, nel corso dell’anno 2012, è stato oggetto di una completa riorganizzazione dell’attività lavorativa. In tale contesto sono state introdotte due nuove importanti procedure: il sollecito sistematico per l’invio della documentazione e il sollecito dei trasferimenti di contributi relativi a ricongiunzioni accettate negli anni precedenti. In particolare, quest’ultima procedura, basata sul costante monitoraggio dei crediti, ha concorso al recupero nel 2012 di somme relative ad anni pregressi (2011 e precedenti) complessivamente pari a circa € 11.650.000.

Gli effetti positivi della ristrutturazione interna, si possono rilevare anche dal significativo incremento delle proposte inviate nell’anno 2012 rispetto all’esercizio precedente (1.336 a fronte di 720 nel 2011) con una percentuale di accettazioni pari all’80% circa. Inoltre, nel 2012 le entrate da ricongiunzione, pari complessivamente ad € 40.207.313, sono raddoppiate rispetto all’annualità precedente (€ 22.682.316).

Al fine di migliorare ulteriormente l’efficienza dei processi produttivi, si è dato avvio, nel 2012, ad un importante progetto di collegamento telematico con Inps ed Inps gestione ex-Inpdap per la reciproca trasmissione dei dati contributivi necessari per il calcolo delle ricongiunzioni.

Questo innovativo percorso, permetterà di adeguare i processi delle ricongiunzioni alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e produrrà innegabili vantaggi sia sul piano della velocizzazione delle attività sia dell'eliminazione delle anomalie derivanti da un eccessivo ricorso agli inserimenti manuali. A questo proposito, si evidenzia che la proposta dell'Ente ha trovato il consenso degli Enti pubblici interessati in quanto conforme ai principi introdotti dalle recenti normative che prevedono l'abbandono del supporto cartaceo a favore del documento informatico.

Infine, sotto il profilo amministrativo-contabile occorre menzionare lo studio e l'analisi, completati in corso d'anno, della gestione per flussi dei pagamenti rateali delle ricongiunzioni. Attraverso questo nuovo servizio, gli iscritti all'atto dell'accettazione potranno optare per il pagamento della ricongiunzione mediante addebito automatico sul proprio conto corrente bancario in unica soluzione o per tutta la durata del piano di ammortamento.

Passando alle prestazioni del Fondo di previdenza generale, va rilevato che nel corso dell'anno è proseguita l'attività – iniziata nel 2010 – di recupero delle morosità contributive dei pensionandi, secondo le modalità stabilite con delibera del CdA n. 46/2005. Il recupero avviene mediante compensazione con i crediti per arretrati di pensione e, in caso di incapacienza, mediante trattenute del 20% sul trattamento posto in pagamento, sino a concorrenza dell'importo dovuto. Nel corso del 2012 questa attività ha permesso di recuperare circa 700 morosità contributive.

È continuata, altresì, l'attività sistematica di recupero dell'indebito pensionistico che si genera nei casi di tardiva comunicazione del decesso del titolare della rendita. Nel corso dell'esercizio 2012 sono stati recuperati 469 ratei, per complessivi € 202.788.

La "Quota A" del Fondo Generale, date le sue peculiari caratteristiche, è la prima gestione che si deve misurare con la cosiddetta «gobba pensionistica» che sta già determinando un notevole incremento delle pensioni ordinarie che, tuttavia continuano ad essere evase tempestivamente.

L'esame effettuato sulla composizione delle classi pensionande ha, infatti, evidenziato che già dal 2011 la numerosità dei pensionandi è cresciuta in misura consistente passando da 3.632 del 2010 a 5.642 del 2011 e, nell'anno 2012, le posizioni da liquidare sono circa 6.500, con un aumento di circa 900 unità rispetto all'anno 2011. Tale dato è in continua crescita, fino a raggiungere quasi 10.600 pensionamenti nel 2015. Tuttavia, è da tener presente che da un'analisi statistica sul flusso delle domande di pensioni ordinarie è emerso che, mediamente, solo il 48% degli aventi diritto presenta la domanda di pensione nell'anno di competenza, mentre il 45% la presenta nell'anno successivo ed il 7% circa negli anni ancora seguenti.

Di rilievo è anche l'attività svolta sul versante delle prestazioni dei Fondi Speciali per completare l'evasione di tutte le domande di pensione ordinaria pervenute entro il mese di dicembre 2012, a seguito del sopra citato "effetto annuncio" della riforma, che ha modificato i requisiti per accedere alla pensione anticipata a decorrere dall'1.1.2013. Il sensibile incremento delle domande di pensionamento (1.830 a fronte delle 1.200 abituali) è, infatti, derivato sostanzialmente dall'aumento dei trattamenti pensionistici anticipati.

La tendenza in esame è stata, inoltre, caratterizzata dalla propensione degli iscritti all'opzione per la conversione di parte della pensione in indennità in capitale. Il maggiore importo in uscita contabilizzato in sede di consuntivo è da imputare al fatto che ad una minore età anagrafica all'atto del pensionamento corrisponde una maggiore entità del capitale ottenibile, determinata da un più elevato coefficiente attuariale di trasformazione.

Nel 2012 inoltre è stata avviata un'attività sistematica di liquidazione dei ratei arretrati di pensione maturati dall'iscritto deceduto, al fine di procedere alla progressiva eliminazione dei ratei insoluti relativi ad oltre 1.000 posizioni previdenziali, precedenti all'entrata in vigore della modifica regolamentare che ha previsto l'erogazione degli stessi direttamente al coniuge o, in sua assenza, ai figli.

L'evidenza contabile di tale attività è rilevabile dal sensibile incremento delle uscite straordinarie, in cui sono appunto compresi gli arretrati di pensione relativi ad anni precedenti erogati a tale titolo, oltre a quelli derivanti da domande di pensioni tardive, ovvero le spese per conguagli eccedenti rispetto agli accantonamenti disposti l'anno precedente. In particolare, per il Fondo Ambulatoriali si è registrato un rilevante incremento di dette uscite dovuto allo specifico tipo di calcolo, basato sulla contribuzione dell'ultimo quinquennio.

Come appena accennato, nel corso dell'esercizio 2012 è stata svolta anche un'importante attività di riliquidazione dei trattamenti pensionistici (circa 750 trattamenti a carico dei tre Fondi). Tale attività si è resa necessaria, in primo luogo, per le pensioni interessate dal versamento di contributi arretrati, a seguito degli ultimi accordi di categoria che hanno previsto aumenti retributivi con decorrenza retroattiva. Si è proceduto, altresì, alla determinazione definitiva dei trattamenti a carico del Fondo Ambulatoriali ove, per carenza di certificazione, fosse stato comunque calcolato in sede di prima liquidazione l'importo pensionistico in via provvisoria, previa acquisizione ed esame dei certificati storici di servizio e della documentazione di dettaglio sulle diverse voci di compenso.

Con riferimento ai trattamenti pensionistici di invalidità, si è provveduto alla limitazione, entro i parametri regolamentari, del beneficio derivante dal riscatto di allineamento contributivo e del correlato onere economico.

Nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, nel 2012 è stato avviato proficuamente, e recepito in ambiente Oracle, un progetto finalizzato alla predisposizione di uno schema di calcolo del compenso orario ordinario annuale degli specialisti ambulatoriali, comprensivo degli aumenti contrattuali derivanti dal rinnovo degli Accordi economici di categoria dal 2004 ad oggi. Tale strumento consente di individuare correttamente il valore da attribuire ad 1 ora di servizio al fine di poter procedere alla determinazione dei benefici pensionistici corrispondenti ai compensi accessori.

Si è, infine, provveduto a realizzare la procedura informatica di gestione ed evasione delle richieste di ipotesi previdenziali. La procedura offre una fotografia della posizione previdenziale dell'iscritto effettuata al momento della domanda, evidenziando sia l'anzianità contributiva effettiva maturata presso tutti i Fondi, sia quella derivante da riscatto o ricongiunzione, indicando la prima data utile di accesso sia al pensionamento anticipato che a quello di vecchiaia. Sulla base di ciò, è stato avviato un progetto relativo alla tracciabilità delle ipotesi che consentirà all'iscritto di monitorare sul portale dell'Ente, tramite l'accesso alla sua area riservata, l'iter di lavorazione della richiesta di ipotesi.

Come nelle precedenti relazioni al conto consuntivo, anche per l'esercizio 2012, si ritiene utile fornire una serie di dati riassuntivi idonei a formulare una valutazione sull'andamento delle gestioni, evidenziando il rapporto fra iscritti e pensionati, quello fra contributi e prestazioni nonché quello fra patrimonio e prestazioni.